




Coord. Nazionale
Penitenziari

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - E.P. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - SICUREZZA



Prot. n. 1102

li 27 10 2003

All. 1

Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
e della Formazione

e, p.c.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

pres. Giovanni Tinebra
Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali

Oggetto: Indennità per servizi esterni.

Art. 9, D.P.R. 395/95 – Art. 11, D.P.R. 254/99 – Art. 9, D.P.R. 164/02.

Si è appreso che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Generale delle Risorse Umane, Servizio Ordinamento e Contenzioso con nota n. 333/9507.D.2.2 del 22 settembre 2003 diretta alla Scuola Allievi Agenti di Bolzano, che si allega opportunamente in copia, ha chiarito che è dovuta l'indennità per servizi esterni anche al personale della Polizia di Stato che partecipa alle esercitazioni di tiro "a cielo aperto".

Peraltro, con la citata nota è stato affermato (o riaffermato) il principio per il quale il tenore della normativa dettata dall'art. 9 del D.P.R. 395/95 è "quello di remunerare con l'indennità in parola il personale che espleti servizi istituzionalmente esterni, cioè quei servizi che per loro natura e per le finalità cui assolvono non possono che essere espletati, in via continuativa, in ambiente esterno".

Ne consegue che l'estensione di tale principio ai servizi istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria deve determinare la corresponsione dell'indennità in questione non solo al personale che viene impiegato in esercitazioni di tiro a cielo aperto per almeno tre ore, ma anche a coloro che vengono impiegati – per almeno tre ore – in tutti gli altri servizi esterni, quali ad esempio quelli di autista anche se non correlati a compiti di tutela, scorta, traduzione e piantonamento o ad attività automontate.

Per quanto, accennato, pure al fine di garantire uniformità di trattamento con il personale appartenente alla Polizia di Stato e, se del caso, anche previa attivazione della procedura di cui all'art. 8, 1° comma, D.Lgs. 195/95, come riformulato dall'art. 6 del D.Lgs. 129/00, si invita codesta Direzione generale ad impartire urgenti disposizioni affinché agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegati in servizi **comunque esterni**, ivi compresi quelli di autista (anche svincolati da mansioni di tutela, scorta, traduzione e piantonamento e non correlati attività automontate) e le esercitazioni di tiro a cielo aperto di durata non inferiore a tre ore o, prima dell'entrata in vigore dell'art. 9 del D.P.R. 164/02, di durata pari al turno ordinario di servizio, venga corrisposta l'indennità per servizi esterni.

Nell'attesa di un cortese e sollecito riscontro, distinti saluti.

Il Segretario Generale
Massimo Tesgi

(Pc)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Servizio Ordinamento e Contenzioso

N. 333-/9807.D.2.2
Rif. 2.101.14.F/3496
Del 27.5.03

Roma, 22 SET. 2003

OGGETTO: Personale della Polizia di Stato della Scuola Allievi Agenti di Bolzano -
Istanza per la corresponsione retroattiva dell'indennità per servizi esterni.

ALLA SCUOLA ALLIEVI AGENTI DI BOLZANO

Con la nota in riferimento è stato trasmesso un documento della Segreteria Provinciale SIULP di Bolzano inteso ad ottenere, ai sensi dell'art. 11 del DPR 254/99, l'indennità per servizi esterni a decorrere dal 1 giugno 1999, ai dipendenti che siano stati impiegati in addestramento al tiro in poligoni cd. "a cielo aperto".

A sostegno di tale richiesta l'O.S. ha citato una risposta che questo Ufficio ha fornito alla Questura di Taranto in ordine ad analogo quesito.

Al riguardo in via preliminare, giova ricordare che l'istituto in argomento è disciplinato normativamente dall'art. 9 del DPR 395/95, dall'art. 11 del DPR 254/99 e, da ultimo, dall'art. 9 del DPR 18 giugno 2002, n. 164.

In particolare, le disposizioni contenute nell'art. 9 del DPR 395/95, sono state illustrate nelle circolari esplicative n. 333-A/9802.B.B.5.4 rispettivamente del 18.4.1996 e 31.5.1996, in cui si è provveduto a formulare, in dettaglio, tutti i presupposti per poter percepire l'indennità in questione.

Con l'entrata in vigore del DPR 254/99, sono state introdotte, dall'art. 11, ulteriori disposizioni che hanno esteso, rispetto a quanto previsto dall'art. 9 del DPR 395/95, il beneficio dell'indennità per servizi esterni anche al personale della Polizia di Stato che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di formali ordini di servizio, svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi.

Con circolare p.n. del 20.12.1999, sono stati illustrati i parametri che danno titolo al beneficio in questione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Occorre, da ultimo, precisare che la normativa in esame è stata ulteriormente innovata dall'art. 9 del DPR 18 giugno 2002, n. 164 che, ai fini della corresponsione dell'indennità per servizi esterni, ha ridotto la durata della prestazione lavorativa, determinandola in un periodo di attività non inferiore a tre ore lavorative, da intendersi svolta in maniera continuativa. Tale disposizione si applica a decorrere dal 1 settembre 2002.

Premesso quanto sopra si comunica che nell'ipotesi di esercitazioni presso i poligoni di tiro a cielo aperto il beneficio richiesto non potrà essere concesso ai sensi dell'art. 11 del DPR 254/99, giacchè l'attività in esame non è riconducibile ad alcune delle tipologie ivi tassativamente individuate, ma potrà essere riconosciuto ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 395/95, laddove ricorrano le condizioni normativamente prescritte, tenendo conto, ai fini della durata dell'attività, dell'innovazione introdotta dal citato art. 9 del DPR 164/02.

Il tenore della normativa è infatti quello di remunerare con l'indennità in parola il personale che espleti servizi istituzionalmente esterni, cioè quei servizi che per loro natura e per le finalità cui assolvono non possono che essere espletati, in via continuativa, in ambiente esterno, per un periodo non inferiore a tre ore lavorative.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che, in detta situazione, qualora siano presenti tutte le condizioni normative sopra esposte, i dipendenti interessati possano essere ritenuti destinatari del compenso richiesto.

In merito alla richiesta di liquidare le eventuali somme arretrate, si precisa che le stesse potranno essere corrisposte agli aventi diritto, fermo restando che i crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono soggetti a prescrizione quinquennale, la cui interruzione può trovare efficacia esclusivamente qualora il personale interessato, nell'arco temporale di riferimento, abbia prodotto formale richiesta per il pagamento delle relative somme.

Si richiama l'attenzione, infine, sulla circostanza che ai fini di una corretta valutazione delle somme da erogare per gli anni pregressi, occorrerà verificare che le esercitazioni di tiro si siano svolte "a cielo aperto" per l'intero turno di servizio giornaliero sino alla data di entrata in vigore dell'art. 9 del DPR 164/02.

POLIZIA DI STATO			
SCUOLA ALLIENI ARZENTI - BOLZANO			
PR. di PR.		3496	
-7 OTT. 2003			
2	101	14	F

P. IL DIRETTORE CENTRALE

STAMP. POLIGRAFICO E ZECCA - BELLO STATO - S